

Regolamento della Camera arbitrale Costantino Mortati, Cosenza.

Il Procedimento Arbitrale:

ARTICOLO 9: Adempimenti della Segreteria:

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina dell'ultimo arbitro, la Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento.
2. Dopo aver ricevuto i versamenti dovuti trasmette il fascicolo stesso, in copia, agli arbitri.

ARTICOLO 10: Regole di procedura:

1. Occorrendo integrare le norme del presente regolamento, l'arbitro ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio e fatto salvo in ogni caso, quanto previsto dall'art. 816 cpc.
2. L'arbitro è tenuto ad esperire tra le parti un tentativo di conciliazione.
3. In caso di mancata conciliazione, l'arbitro fissa i termini per presentare documenti e memorie e per replicare.
4. L'arbitro fissa la prima riunione, nella quale le parti possono farsi sostituire da un rappresentante munito di idonea procura.
5. Le parti devono assicurare la presenza di testimoni ammessi nel luogo e giorno fissati per l'audizione; se l'arbitro consente i testimoni possono essere ascoltati in una successiva udienza.
6. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte.
7. Chiusa l'istruttoria, l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e fissare un'udienza per la discussione orale.
8. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.
9. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso. Le parti possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti di idonea procura.
10. Se una parte espressamente convocata non si presenta senza dare valida giustificazione, si procede egualmente, dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.
11. Lo svolgimento del procedimento è documentato da processo verbale, redatto a cura del segretario.
12. Nel caso di sopravvenuta composizione amichevole della controversia nel corso del procedimento, viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dall'arbitro.
13. Se l'accordo è soltanto parziale il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non ancora risolta in via amichevole.

ARTICOLO 11: Sede dell'arbitrato:

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza, salvo quanto stabilito in eventuali convenzioni con altre camere arbitrali.